

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 15 giugno 2016, n. 100

**Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Variante al PRG Comune di Lecce per la riqualificazione urbanistica area di proprietà Maria Carmela e Claudia Ferrante in esecuzione alla sentenza Consiglio di Stato n. 2489/2014 in riforma della sentenza Tar Puglia - sez. III di Lecce n. 2000/2012”. Autorità procedente: Comune di Lecce.**

### **Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia**

**Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

**Visto** l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**Visto** il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

**Visti** gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area “Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione” n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area “Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.” della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio “VAS”;

**Visto** il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

**Vistala** L. 241/1990 e ss. mm. ii.

**Vista** la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;

**Visto** il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

**Visto** il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

**Vista** la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all'ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza *ad interim* della Sezione Ecologia;

#### **Premesso che:**

il Comune di Lecce, in data 04.04.2016, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa, alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione “VAS-Servizi online”), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al “Variante al PRG Comune di Lecce per la riqualificazione urbanistica area di proprietà Maria Carmela e Claudia Ferrante in esecuzione alla sen-

tenza Consiglio di Stato n. 2489/2014 in riforma della sentenza Tar Puglia - sez. III di Lecce n. 2000/2012",

- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale (Determinazione Dirigenziale del 12 febbraio 2016 n. 16 CDR XIV);
  - Attestazione del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del comune di Lecce, arch. Maria Antonietta Greco, relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, lettera c) del regolamento regionale n.18/2013 (prot. n. 44358 del 31.03.2016);
  - F\_113363\_pareri\_ferrante.pdf;
  - F\_113418\_elaborati di variante\_ferrante.7z;
  - F\_113423\_perimetro area ferrante\_file Shape.7z
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Lecce provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera c) dell'art. 7, comma 7.2;
- In data 04.04.2016 la Regione Puglia – Sezione Ecologia:
- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale: <http://ambiente.regione.puglia.it> - sezione "VAS-Servizi online";
  - inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO\_089\_4161 del 04.04.2016 con cui si comunicava al Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
- Con nota prot. n. AOO\_089\_5322 del 02.05.2016 la Regione Puglia-Sezione Ecologia comunicava al Comune di Lecce l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 5322/2016) veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Assetto del Territorio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;
- con nota prot. n. AOO\_089\_5867 del 12.05.2016, la Sezione Ecologia – Servizio VAS richiedeva al comune di Lecce integrazioni documentali (i.e. atto di formalizzazione della proposta di variante), sospendendo i termini del procedimento;
- Considerato che:**
- con nota del 18.05.2016, acquisita al prot. n. AOO\_089\_6538 del 26.05.2016 della Sezione Ecologia, il comune di Lecce trasmetteva le integrazioni documentali richieste con nota prot. n. 5867/2016;
- ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:**
- l'Autorità procedente è il Comune di Lecce;
  - l'Autorità competente in sede regionale è la Sezione Ecologia - Servizio VAS della Regione Puglia (L.R. n. 44/2012);

**PRESO ATTO** di quanto attestato dal responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del comune di Lecce, arch. Maria Antonietta Greco con nota prot. n. 44358 del 31.03.2016, acquisita dalla Sezione Ecologia al prot.n. AOO\_089\_4160 del 04.04.2016, in cui si riporta:

*"Omissis....*

*CONSIDERATO che la Regione Puglia, con Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18, recante la disciplina dei procedimenti VAS e verifica preliminare di assoggettabilità a VAS, ha definito le procedure di semplificazione dei procedimenti in materia di VAS e le condizioni di esclusione dalle procedure medesime dei piani e programmi urbanistici comunali;*

*- CONSIDERATO, altresì che il Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18, di attuazione della legge regionale n. 44/2012, ha - tra l'altro - definito l'esclusione di alcuni piani e programmi dalla procedura VAS, disciplinando all'art. 7 "Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure VAS", punto 7.2 gli*

*adempimenti da assolvere e le procedure da attivare ai sensi del successivo punto 7.4;*

*ACCERTATO che per l'intervento urbanistico proposto sussistono le specifiche condizioni di esclusione dalle procedure VAS, ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, lettera c) del Regolamento di Attuazione ed in particolare a quanto previsto per i piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), atteso che la variante:*

- 1. Interessa un'area priva di costruzioni, inserita in una maglia urbana caratterizzata da un'intensa edificazione, individuata catastalmente al Fg. 229 particelle n. 90 e 72;*
- 2. Non ricade in zone ad elevata sensibilità ambientale;*
- 3. Interessa una superficie complessiva pari a circa mq. 4.900,00;*
- 4. Non deriva dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti d'intervento previste al punto 7.2.a.vi;*
- 5. Non deve essere sottoposta alla valutazione di incidenza - livello II "valutazione appropriata";*
- 6. non riguarda la zona territoriale omogenea di tipo "A" del vigente strumento urbanistico generale;*
  - VISTO il P.R.G. vigente;*
  - VISTO il P.P.T.R. vigente;*
  - VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" e ss.mm.ii.;*
  - VISTA la L.R. 14 dicembre 2012 n. 44 del 14.12.2012 così come modificata dalla Legge Regionale n. 04 del 12.02.2014;*
  - VISTO il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013 n.18;*
  - VISTO il DPR 380/2001;*
  - VISTA la legge regionale n. 56/80 e 20/01 e s.m.i.;*
  - VISTO il D.M. 1444/68;*
  - VISTO il DLgs 267/2000;*

#### **ATTESTA**

*La sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS dell'intervento "Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato n. 2489/2014 in riforma della sentenza Tar Puglia - Sez. III di Lecce n. 2000/2012. Adozione variante al PRG per riqualificazione urbanistica area di proprietà Maria Carmela e Claudia Ferrante." ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, lettera c) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 in quanto soddisfa tutte le condizioni previste nei punti da I. a III. dell'art. 7.2 lett. c) del Reg. Reg. n. 18/2013.*

#### **Rilevato che:**

Con Determinazione n. 16CDR XIV del 12.02.2016, avente oggetto: Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato n. 2489/2014 in riforma della sentenza Tar Puglia - Sez. III di Lecce n. 2000/2012. Adozione variante al PRG per riqualificazione urbanistica area di proprietà Maria Carmela e Claudia Ferrante - Formalizzazione della proposta di variante ai fini della procedura di assoggettabilità a VAS di cui art. 8 comma 1 della Legge Regionale 14.12.2012 n. 44", il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

*"Omissis"*

*Premesso che*

*Con deliberazione di c.c. n. 11 del 25.03.2015 il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 56/80 e s.m.i., la variante al P.R.G. sull'area di proprietà delle sig. re Maria Carmela Ferrante e Claudia Ferrante, eredi di Ferrante Nono, sita in Lecce alla via don Stefano Garzegno (già via Gramsci), distinta in Catasto al Fgl. 229 p.lle 90 e 72, già tipizzata dal P.R.G. come zona F11 "attrezzature per l'istruzione, scuole dell'infanzia e dell'obbligo", mediante la riclassificazione in ATTREZZATURE E SERVIZI DI QUARTIERE «zona F23 -attrezzature di interesse collettivo private» disciplinate dall'art. 98 N.T.A. di P.R.G., nel rispetto degli indici, prescrizioni e destinazioni d'uso stabilite per le zone F12 - attrezzature civili di interesse comune, disciplinate dall'art. 90 N.T.A. di P.R.G.»*

*"Omissis"*

*Con nota prot. n. 15556 del 03.02.2016, la Sig.ra Ferrante Maria Carmela, in riscontro alla richiesta di que-*

sto Settore formulata con nota prot. n. 163335 del 22.12.2015, ha trasmesso la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 44 del 14.12.2012 e R.R. n. 18/2013;

*"Omissis"*

La variante in parola rientra nell'ambito di applicazione del comma 4 dell'articolo 3 della L.R. 44/2012 riguardante la "Disciplina regionale in materia di VAS" nonché dell'articolo 5 "Piani Urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS" comma 5.1 del Regolamento di attuazione n. 18/2013 e, pertanto, si rende necessario procedere con la Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. 44/2012;

L'art. 8 comma 1 della L.R. 44/2012 prevede che nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'art. 3 della stessa legge regionale, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al Piano in oggetto, attraverso la formalizzazione della proposta comprendente il rapporto preliminare di verifica ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 44/2012

*"Omissis"*

#### IL DIRIGENTE

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
  - il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
  - l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
  - la conformità a leggi, statuto e regolamenti.
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

#### DETERMINA

1. Prendere atto della necessità di procedere con la Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. 44/2012 e s.m.i. della variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) sull'area di proprietà delle Sigg.re Maria Carmela e Claudia Ferrante, adottata con Deliberazione di c.c. n. 11 del 25.03.2015;
2. Per l'effetto, formalizzare la proposta di Variante costituita dai seguenti elaborati:
  - Tav. 1 - Stralcio planimetria variante PRG (Tav. C11) - Zonizzazione;
  - Tav. 2 - Stralcio planimetria variante PRG (Tav. D11) - Calcolo delle aree;
  - All. 1 - Estratto di mappa;
  - All. 2 - Stralcio Aerofotogrammetrico;
  - All. 3 - Ortofoto;
  - Relazione Idro-geo-morfologica, geotecnica e sismica;
  - Rapporto Ambientale Preliminare per la procedura di verifica di assoggettabilità a
  - valutazione ambientale strategica della Variante al PRG.
3. Di trasmettere il presente provvedimento, comprendente il Rapporto Preliminare di Verifica al Settore Ambiente - Ufficio V.I.A. - V.A.S del Comune di Lecce ai fini della definizione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di competenza;
4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

**VERIFICATO** che ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c), del Regolamento regionale n. 18/2013 si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS per i:

- c) piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:
  - I. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,
  - II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza - livello II "valutazione appropriata", e

*III. non prevedano interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti;*

**RITENUTO**, sulla base di quanto su rilevato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera c), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa al "**Variante al PRG Comune di Lecce per la riqualificazione urbanistica area di proprietà Maria Carmela e Claudia Ferrante in esecuzione alla sentenza Consiglio di Stato n. 2489/2014 in riforma della sentenza Tar Puglia - sez. III di Lecce n. 2000/2012**", demandando all'amministrazione comunale di Lecce, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento al Piano in oggetto;

**RITENUTO**, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

#### **Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003**

##### **Garanzia della riservatezza**

*La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.*

*Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.*

**Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33**

#### **"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."**

*Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.*

#### **DETERMINA**

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera c) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la "**Variante al PRG Comune di Lecce per la riqualificazione urbanistica area di proprietà Maria Carmela e Claudia Ferrante in esecuzione alla sentenza Consiglio di Stato n. 2489/2014 in riforma della sentenza Tar Puglia - sez. III di Lecce n. 2000/2012**";
- **di demandare** al Comune di Lecce, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti

dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;

- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio VAS all'Autorità procedente – Comune di Lecce;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Assetto del Territorio;
  - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 9 facciate:
  - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
  - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione ecologia-VAS ), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

**Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia**  
ing. Giuseppe Tedeschi